

Bruxelles, 9 aprile 2015
(OR. en)

7424/15

Fascicoli interistituzionali:
2015/0046 (NLE)
2015/0062 (NLE)

VISA 123
COMEM 68

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	6884/15 VISA 56 COMEM 48 + ADD 1(COM(2015) 91 final) 6945/15 VISA 68 COMEM 49 (COM(2015) 103 final)
Oggetto:	Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti

1. Il 5 marzo 2015 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti¹, unitamente al progetto di testo dell'accordo in allegato a tale proposta², e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.
2. A seguito della presentazione delle proposte da parte della Commissione nella riunione del Gruppo "Visti" del 4 marzo 2015, le delegazioni sono state invitate il 10 marzo 2015 a inviare per posta elettronica le eventuali osservazioni sul testo della proposta relativa alla firma entro il 18 marzo 2015. Poiché le delegazioni non hanno formulato osservazioni, la presidenza ha inviato, come concordato, il testo delle proposte e dell'accordo alla direzione "Qualità della legislazione" per la messa a punto giuridica e linguistica ai fini di una rapida adozione da parte del Consiglio.

¹ Doc. 6884/15 VISA 56 COMEM 48.

² Doc. 6884/15 ADD 1 VISA 56 COMEM 48.

³ Doc. 6945/15 VISA 68 COMEM 49 (COM(2015) 103 final).

3. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 7099/15 VISA 82 COMEM 53 e 7103/15 VISA 83 COMEM 54.
6. Anche la decisione relativa alla conclusione è stata messa a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punta figura nel documento 7185/15 VISA 104 COMEM 55.
7. Dal momento che l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dalla data fissata per la sua firma, la presidenza notificherà successivamente il più presto possibile agli Stati membri la data fissata per la firma.
8. La reciprocità per quanto riguarda l'applicazione provvisoria dell'accordo suddetto da parte degli Emirati arabi uniti sarà assicurata attraverso uno scambio di note verbali in occasione della sua firma.
9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare che il Consiglio:
 - adotti, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle sue prossime sessioni, la decisione relativa alla firma figurante nel documento 7099/15 VISA 82 COMEM 53;
 - decida di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 7185/15 VISA 104 COMEM 55 al Parlamento europeo per approvazione.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.